Sent. n. 99/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26231 del registro di segreteria, promosso da:

– P. G. (c.f. Omissis), nato a Omissis l'Omissis, ivi residente in Via Omissis, elettivamente domiciliato in Nuoro alla via Oggiano 15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Carboni (C.F. CRB FNC 65P11 F979X; PEC francesco.avvcarboni@pec.it; fax n. 078433746) del Foro di Nuoro che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;

contro

– Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nella Via Venti Settembre, n.8, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Cagliari, Via Dante n. 23;

– Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma nel Viale Romania n. 45,

per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Cagliari, Via Dante n. 23;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nella Via Venti Settembre, n.97, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Cagliari, Via Dante n. 23;
- INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), gestione ex Inpdap, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Sotgia (C.F. STGSFN60T42G203Q; PEC avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37590, Raccolta n.7131, del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621);

per "*l'accertamento del diritto sostanziale al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo [*di cui alla domanda*] datata 8 marzo 2018 e quindi alla disapplicazione e, oppure, l'annullamento dei seguenti atti:*

1) *Del Decreto n.2072/21, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 23 settembre 2021,*

2) *Della Delibera con parere n.564202020, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio nel corso della adunanza n. 2489 in data 21 settembre 2021;*
3) *tutti gli atti pregressi, collegati, antecedenti, prodromici a quelli odiernamente impugnati*"

allo stesso notificati in data 31 gennaio 2024.

L'annullamento viene richiesto previa ricostruzione dello svolgimento del procedimento amministrativo.

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26231 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e documenti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 13 maggio 2025 l'avv. Francesco Carboni, per il ricorrente, l'avvocato Alessandro Doa per l'INPS. Non presenti le altre Amministrazioni resistenti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 31 luglio 2024, il ricorrente, già Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, rappresentava di aver presentato, in data 8 marzo 2018, la domanda per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo come previsto dal D.P.R. n. 461 del 2001 che però veniva respinta con il Decreto n. 2072/21, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabiniere in seguito al parere negativo apposto nella delibera n. 564202020 dal Comitato di Verifica per le

Cause di Servizio.

Esponeva il ricorrente che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pur riconoscendo che lo stesso, in servizio dal 1989, dal 2009 al 2019 era stato impiegato al reparto squadriglie del Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, impegnato con carattere di continuità nelle particolari attività svolte in ambito rurali e agro pastorali con servizi di vigilanza ad obiettivi sensibili, in servizi di battute e rastrellamenti oltre a servizi di perlustrazione, aveva ritenuto che l'infermità lamentata, ossia il disturbo depressivo ansioso in trattamento, non poteva riconoscersi come dipendente da fatti di servizio in quanto dalla valutazione della documentazione in atti non si poteva evincere che questi era stato esposto ad un rischio lavorativo aggravato per patologie da reattività psichica rispetto a quanto previsto per il ruolo rivestito e la categoria di appartenenza. Più nello specifico il Comitato di Verifica evidenziava come nel tipo di prestazioni di lavoro reso dal richiedente non risultassero sussistere né il sensibile aggravamento del rischio lavorativo per patologie psichiatriche, né fatti di servizio specifico in grado di associarsi causalmente o quanto meno concausalmente con il servizio svolto.

In senso analogo si esprimeva anche il Decreto n. 2072/21, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Dette conclusioni, nella prospettazione offerta dal ricorrente, si porrebbero in contrasto con quanto espresso nei certificati medici allegati alla domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, nonché con la ricostruzione della sequenza di fatti avvenuti anteriormente al novembre 2017, ossia nel periodo di riscontro dei

primi sintomi dalla patologia sofferta, dettagliatamente esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Quanto alla certificazione medica, il ricorrente evidenziava, in particolare: la diagnosi del 26 ottobre 2017 della dr. Pasqua Consoli; il referto di visita medica specialistica del 4 dicembre 2017 del Dott. Gianfranco Lai Direttore, f.f. del Centro Salute mentale di Nuoro, e a seguire successivi referti del 29 dicembre 2017, del 18 gennaio 2018, del 6 febbraio 2018 e del 26 febbraio 2018; i certificati medici del Dott. Attilio Mura, Medico Psichiatra ed ex Direttore del Dipartimento Salute mentale dell'Asl di Nuoro, del 17 ottobre 2018 e del 28 marzo 2018.

Quanto alla sequenza dei fatti, evidenziava che:

– la situazione patologica era in aggravamento nei primi mesi del 2018, la fase sintomatica in peggioramento ha avuto il suo picco nei mesi compresi fra maggio e giugno 2018, e la patogenesi era reattiva a vicende esistenziali particolarmente stressanti, correlate al contesto lavorativo (come da diagnosi del Dott. Attilio Mura del 17 ottobre 2018). Evidenziava sul punto di aver subito negli ultimi anni dello svolgimento della sua attività azioni reiterate, da parte di un superiore, di mobbing e di attività di persecuzione personale tramite l'apertura a suo carico di molteplici procedimenti disciplinari e di segnalazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica di Nuoro basati su fatti privi di riscontro, delle quali forniva tutti i dettagli, ivi compreso un procedimento penale, in data 19 maggio 2018, per i reati di diserzione aggravata, simulazione di infermità pluriaggravata e continuata, truffa pluriaggravata e continuata - accuse tutte

provenienti dalla medesima istruttoria oggetto del procedimento disciplinare del 9 ottobre 2017 - destituite di fondamento giuridico come da sentenza di assoluzione del Tribunale militare di Roma n. 53 del 28 settembre 2018;

- che in data 10 aprile 2018 era stato dichiarato dalla Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari come "*Non Idoneo*" al servizio;
- che tale situazione di non idoneità era perdurata fino al 7 maggio 2019, ossia fino al momento in cui la Commissione Medica lo aveva dichiarato come permanentemente non idoneo al servizio;
- che dal 7 maggio 2019 era stato, con Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare del 18 settembre 2019, collocato dal 7 maggio 2019 in congedo assoluto per infermità.

Tanto rappresentato in fatto, il ricorrente lamentava la illegittimità dei richiamati provvedimenti di diniego per i seguenti motivi:

- **violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogica motivazione e travisamento dei fatti, violazione dell'art. 2087 cc, in relazione all'atto di diniego di riconoscimento dell'infermità com'è espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il Comitato di verifica per le cause di servizio**, poiché: frutto di un procedimento motivazionale assolutamente illogico, erroneo e contrastante con l'evoluzione normativa del nostro ordinamento e i più rilevanti indirizzi giurisprudenziali, affetto da difetto di istruttoria poiché i fattori scatenanti la patologia potevano essere facilmente

riscontrabili dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con una migliore e più completa attività istruttoria, in quanto Egli aveva allegato la documentazione necessaria per poter riscontrare come la causa dell'infermità fosse avvenuta all'interno dell'ambiente lavorativo in cui prestava servizio e, dunque, come conseguenza del lavoro svolto, e se detta condizione non fosse stata ritenuta sufficiente per poter arrivare ad una certezza causale, sarebbe stato doveroso un supplemento di istruttoria tramite l'acquisizione di documentazione successiva alla presentazione della domanda e, se necessario, anche con una nuova visita medica così da poter utilizzare, al fine della decisione sulla domanda, gli elementi completi e vicini temporalmente al giudizio espresso.

Il ricorrente evidenziava, altresì, da un lato, che il Comitato di Verifica e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avevano deciso sulla domanda nel settembre 2021, a distanza di anni rispetto ai fatti che hanno causato la patologia e, dunque, in un contesto temporale nel quale era possibile ottenere tutte le informazioni necessarie per poter decifrare l'elemento che aveva causato l'insorgenza dell'infermità lamentata e, dall'altro lato, che, a riprova della gravità del trattamento subito aveva anche proposto le impugnazioni rispetto a una delle decisioni, per la quale pendeva appello al Consiglio di Stato. Lo stesso aveva anche proposto azioni nei confronti del Superiore gerarchico esitate in un procedimento penale a suo carico, pendente in d'appello all'atto del deposito dell'odierno ricorso.

Sosteneva, quindi, che, alla luce dei suesposti fatti, dettagliatamente rappresentati in ricorso, emergeva evidente il rapporto intercorrente fra gli stessi, le condizioni di stress e di fragilità psicologica correlate, e la patologia insorta, fortemente aggravatasi con l'inizio del procedimento penale.

– **Erronea applicazione dell'articolo 2 del D.P.R. n.461 del 2001 in relazione al Decreto n. 2072/21, emesso dal Direttore di amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 23 settembre 2021**.

Sosteneva il ricorrente l'infondatezza della parte motivazionale del diniego del beneficio richiesto, ossia che "*per le infermità giudicate dalla competente C.M.O. non stabilizzate non può concedersi alcun indennizzo sino al momento della stabilizzazione e conseguente ascrivibilità a categoria (art 2 comma 4 D.P.R. n.461 del 2001)*", poiché il testo dell'articolo citato non fa alcun riferimento a una causa ostacolante l'ottenimento del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, ma esplica solamente il fatto che per poter ottenere il riconoscimento del diritto e del beneficio connesso è necessario che l'infermità per cui la domanda è presentata sia compresa fra le infermità previste nella Tabella A e nella Tabella B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Condizione questa riscontrabile nel suo caso essendo stato riconosciuto dalla Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari affetto da patologia di "*Disturbo Depressivo Ansioso*" per il quale è stato dichiarato

"*definitivamente non Idoneo al servizio*", posto che la suddetta infermità rientra nell'elencazione prevista nella Tabella A n.28 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

In ragione dei lamentati vizi, il ricorrente sosteneva che dalla disapplicazione degli atti, o dal loro ritenuto annullamento, discendeva "*il diritto ad un equo indennizzo che deve essere ottenuto attraverso la valutazione concreta attraverso consulenza tecnica d'ufficio a seguito richiesta ispezione personale, e degli atti, dell'equo indennizzo derivante dalla perdita della integrità fisica a causa del servizio*". Sottolineava, quindi, i benefici, di varia natura conseguenti al riconoscimento della causa di servizio (scatto stipendiale per invalidità di servizio; diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia; esenzione dal pagamento del ticket sanitario; benefici Pensionistici; maggiorazione dell'anzianità di servizio) tra i quali annoverava (punto 5 delle conclusioni) anche la pensione privilegiata, in proposito ricordando che la procedura di riconoscimento per detta pensione viene avviata d'ufficio quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta a infermità accertata, in costanza di servizio o all'atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio mentre in tutti gli altri casi l'iniziativa è a domanda. Ricordava anche che per i dipendenti militari ed i Corpi di Polizia, la legge non richiede il requisito dell'inabilità e che, di conseguenza, al personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico che riporti una lesione o un'infermità ascrivibile a una delle otto categorie stabilite dalla legge spetta la pensione privilegiata.

Concludeva chiedendo al "*Tribunale Amministrativo Regionale della*

Sardegna" (evidente errore materiale, come confermato dalla difesa tecnica del convenuto nel corso dell'udienza) l'annullamento degli atti già in precedenza richiamati nonché la declaratoria di accertamento del proprio diritto al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo e di ogni altra conseguenza di legge nei confronti di tutte le Amministrazioni convenute con conseguente declaratoria di accertamento dei diritti conseguenti e "*quindi quello alla Pensione privilegiata*".

In via istruttoria chiedeva ammettersi ispezione personale e sugli atti e consequenziale e consulenza tecnica d'ufficio ai fini l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accertamento di cui è la presente causa e quindi in particolare riconoscimento della sussistenza dei requisiti per la concessione dell'equo indennizzo e di ogni altra conseguenza di legge.

Produceva, a supporto della domanda, copiosa documentazione.

1.2. Con Decreto in data 5 agosto 2024 il Giudice Unico fissava per la trattazione del giudizio l'udienza del 27 febbraio 2025.

Nel frattempo, essendo intervenuta la promozione a superiore incarico dell'originario GUP, il giudizio veniva riassegnato a questo Giudice monocratico, che con proprio decreto del 15 novembre 2024, fissava per il 15 aprile 2025 l'udienza per la discussione della causa.

1.3. Con atto di costituzione e memoria difensiva depositata il 18 febbraio 2025 si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze, come per legge, e in via istruttoria, nella denegata ipotesi di conferimento di incarico peritale, nominava, quale

consulente di parte uno dei medici addetti all'Ufficio Sanitario della Sede Inps di Cagliari e chiedeva che le operazioni venissero fissate in ore e giorni normalmente destinati allo svolgimento delle attività professionali, per rendere possibile la partecipazione dei sanitari INPS. Indicava, quindi, quale recapito cui inviare le comunicazioni di legge, attinenti la fissazione della data di visita peritale e le bozze provvisorie della relazione, la seguente PEC: direzione.provinciale.Cagliari@postacert.inps.gov.it.

Nello specifico delle domande proposte dal ricorrente, in disparte il difetto di giurisdizione del giudice adito in merito alla domanda diretta al riconoscimento dell'equo indennizzo, sulla quale deputata a contraddire è l'amministrazione datoriale, l'Istituto Previdenziale osservava quanto appresso.

Quanto alla maggiorazione figurativa prevista dall'art 80 comma 3 della legge 38/00, richiamata dal ricorrente tra i benefici astrattamente spettanti, con riserva di un maggior approfondimento sul punto e per il caso in cui il ricorrente avesse chiarito che anche detta pretesa costituisce oggetto del presente giudizio, l'INPS eccepiva inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità dell'eventuale domanda in quanto non risulta presentata, da parte dell'istante, a tal fine, alcuna previa istanza amministrativa all'Istituto, né attivato il corretto iter amministrativo.

Quanto alla domanda finalizzata al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ovvero, più correttamente, della sussistenza della causa di servizio quale presupposto della spettanza, in futuro, del trattamento pensionistico privilegiato, l'Ente Previdenziale affermava di prendere atto, pur non

condividendolo, dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la domanda *de qua* deve esser considerata ammissibile, nonostante l'interessato sia ancora in servizio e non si sia quindi perfezionato il presupposto del collocamento a riposo, e comunque proponibile, anche in assenza della previa domanda amministrativa presentata all'Istituto Previdenziale, e sottolineava come la stessa non sia comunque meritevole di accoglimento.

A tal proposito osservava come, contrariamente agli avversi assunti, il Comitato di Verifica ha reso il proprio parere negativo, nel corretto esercizio della discrezionalità tecnica riconosciutagli dalla legge e dopo attenta analisi del caso di specie.

Sosteneva, altresì, come, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, sussistano, nella fattispecie in esame, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio nei confronti dell'INPS, soggetto estraneo al procedimento di accertamento della dipendenza, ma anche considerata l'ulteriore circostanza che il ricorrente – seppur titolare di un interesse ad agire in vista di un futuro trattamento previdenziale di privilegio– risulta ancora in servizio e non risulta titolare di posizione previdenziale.

1.4. Con memoria depositata il 17 marzo 2025 si costituiva il Ministero dell'economia e delle finanze, sia in proprio che in difesa del Comitato di verifica per le cause di servizio (organo autonomo operante presso il Ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) e comma 11 del decreto legislativo n. 303 del 30.07.1999) contestando integralmente le avverse argomentazioni in quanto pienamente infondate, in fatto e in diritto.

Confermava, quanto ai fatti, che il ricorrente, in congedo assoluto per

infermità dal 7.05.2019, aveva presentato, in data 08.03.2018, domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 e che, avviato il relativo procedimento, la Commissione medica ospedaliera (CMO) di Cagliari del 07.06.2018 aveva diagnosticato l'infermità "*Disturbo depressivo ansioso in trattamento*" che, però, non veniva considerata collegata causalmente o concausalmente al servizio prestato (parere n. 56420/2020). In conseguenza, la stessa conformandosi a detto parere sfavorevole aveva rigettato la domanda di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo avanzata dall'odierno ricorrente.

Quanto al merito del ricorso, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte per la richiesta di accertamento del diritto alla concessione dell'equo indennizzo, trattandosi di provvidenza estranea al diritto a pensione e al trattamento previdenziale inerendo al rapporto di impiego come tale è rimesso alla cognizione del Giudice del rapporto di lavoro, vale a dire nella fattispecie, del Giudice amministrativo.

Sempre in via preliminare eccepiva, ai fini dell'ammissibilità della domanda, la necessità di verificare l'esistenza di un interesse sostanziale del ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico e il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal regime processuale del giudizio pensionistico stante che il ricorrente, **già in quiescenza**, non ha presentato alcuna domanda di pensione privilegiata per le stesse infermità di cui è causa e, pertanto, la domanda sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 167 c. 2 del DPR 1092/1973 e dell'art. 153 c.3 lett. B) del c.g.c. per i quali sono inammissibili i

ricorsi quando "*si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa*", precludendo il riconoscimento, in sede giudiziale, della causa di servizio per le infermità lamentate ai fini della pensione privilegiata.
Sosteneva, quindi, l'Amministrazione, che il Dicastero attraverso il CVCS, partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio, restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione di appartenenza (in questo caso il Ministero della difesa) e che il parere del Comitato di cui si discute è stato reso in vigenza del D.P.R. n. 461del 29.10.2001 in base al quale il Comitato di verifica per le cause di servizio, succeduto al disciolto Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 10 del citato del D.P.R. n. 461 del 2001, quale organo autonomo operante presso il Ministero, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 11 del decreto legislativo n. 303 del 30.07.1999 rende, in via esclusiva, i pareri, obbligatori e vincolanti, circa la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio (cfr. art. 11, comma 1). Il parere espresso, per quanto obbligatorio e vincolante, di per sé solo considerato, è un atto neutro, improduttivo di effetti esterni al procedimento poiché atto avente natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento conclusivo emanato dall'Amministrazione e, pertanto, privo del requisito della lesività immediata, di talché esso non è autonomamente impugnabile.
In conseguenza, il Dicastero eccepiva la mancanza di legittimazione passiva del Comitato nel presente giudizio e, nel contempo, confermava "*l'assoluta*

legittimità del giudizio espresso dal Comitato, in quanto la motivazione espressa risulta puntuale e circostanziata, frutto di una completa istruttoria effettuata facendo riferimento a tutti i precedenti di servizio dell'interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso, desunti, a riprova della completezza dell'istruttoria, dello stato matricolare."

Ribadiva, ad ulteriore confutazione della tesi prospettata dal ricorrente, che "*non sembrano emergere nella presente fattispecie, puntuali circostanze in ordine ad episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, che possano essersi posti come cause o concause dell'infermità sofferta dal ricorrente*" e che la dipendenza da causa di servizio "*può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività".*

Esposti nel dettaglio i presupposti normativi, quali interpretati ed applicati dalla giurisprudenza di riferimento, eccepiva l'assenza di prova documentale, gravante sul ricorrente, relativa a comprovati, specifici e concreti episodi occorsi in servizio stante l'impossibilità di ricondurre l'origine dell'infermità a fattori ordinari e generici, solo potenzialmente idonei a determinarne l'insorgenza. Pertanto, in assenza di valida allegazione probatoria di parte ricorrente, chiedeva di non ammettere i nuovi accertamenti sanitari richiesti da parte avversa, non potendo la consulenza tecnica di ufficio sopperire alle lacune probatorie della parte.

Concludeva chiedendo: in via preliminare la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito per la domanda relativa al beneficio dell'equo indennizzo; la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda del trattamento previdenziale di privilegio; la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio.

Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

1.5. In data 25 marzo 2025 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale, depositava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 e ss. del D.lgs. n. 174/2016, la memoria difensiva relativa al giudizio in parola, completa della documentazione utile alla definizione del ricorso.

Ripercorsi i fatti di causa e ribadito di aver adottato, in data 23.09.2021, il decreto n. 2072/21 notificato al ricorrente in data 31.01.2024, di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per l'infermità in argomento, in conformità agli accertamenti condotti dalla C.M.O. e dal C.V.C.S, rappresentava che avverso tale provvedimento l'interessato ha già proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna al fine di ottenerne l'annullamento ed ottenere i benefici dell'equo indennizzo, di cui - tuttora - non si conosce l'esito.

Eccepiva, quindi, in via pregiudiziale, l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo citato, in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione

privilegiata per cui sussiste la giurisdizione speciale di questa Corte e, pertanto, qualsiasi controversia in merito esula dalla cognizione della Corte dei conti.

Rilevava, quindi, che il ricorso in esame non ha introdotto alcun contenzioso di rilievo pensionistico poichè dall'istanza presentata dall'interessato in data 08.03.2018 si evince chiaramente che la stessa era espressamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché di equo indennizzo, senza alcun riferimento ad un beneficio pensionistico. Inoltre, lo stesso avversato decreto n. 2072/21 del 23.09.2021 non fa alcun cenno al trattamento pensionistico privilegiato, bensì alla sola dipendenza da causa di servizio e alla consequenziale erogazione dell'equo indennizzo, venendo pertanto a mancare, in specie, il nesso teleologico con la pensione privilegiata ordinaria.

Sempre in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem* stante che con l'odierno gravame l'interessato, proponendo le medesime doglianze mosse con il precedente ricorso al TAR, chiede anche a questo Giudice delle Pensioni l'annullamento dei medesimi atti così affidando al giudizio pensionistico una funzione annullatoria non consentita, in luogo di quella sua propria accertativa della eventuale dipendenza dal servizio della patologia di cui è affetto, a fini esclusivamente previdenziali (pensione privilegiata ordinaria al congedo). Pertanto, quest'ultimo gravame, avuto anche riguardo al *petitum* sostanziale posto dal ricorrente, si pone, in aperta violazione con il principio del *ne bis in idem*.

In via preliminare, l'Amministrazione eccepiva la mancanza non solo un provvedimento negativo di riconoscimento della pensione privilegiata ma anche un'istanza amministrativa diretta a tal fine con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale.

Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perchè destituito di fondamento. In proposito richiamava il regolamento approvato con d.P.R. n. 461/2001, come di recente integrato (senza mutarne la disciplina) dal Codice dell'Ordinamento Militare approvato con d.lgs. n. 66/2010 a comprova del fatto che il gravato provvedimento di diniego ha natura vincolata, essendo subordinato, tra l'altro, all'accertamento preventivo esperito dal C.V.C.S.. a cui è attribuito, in via esclusiva, l'accertamento in ordine al giudizio di dipendenza da causa di servizio delle infermità/lesioni all'esito del quale è tenuto ad esprimersi con parere motivato. La richiesta di parere prevista dal d.P.R. n. 461/2001 ha natura obbligatoria e il conseguente accertamento espletato dal Comitato di Verifica diviene vincolante per l'Amministrazione che deve provvedere in conformità agli esiti ed alle conclusioni cui giunge detto Organo Collegiale.

Confutava, quindi, il lamentato vizio di difetto di motivazione richiamando giurisprudenza consolidata sulla scorta della quale l'Amministrazione, nel pronunciarsi relativamente alla dipendenza da causa di servizio, può limitarsi a rinviare per la motivazione al parere del Comitato di Verifica, il cui contenuto tecnico discrezionale si impone sulle altre eventuali osservazioni.

Al pari del Ministero dell'economia e delle finanze formulava doglianza sull'assenza di produzione, da parte del ricorrente, di elementi di valutazione nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati dal Comitato di Verifica.

Si opponeva, in ultimo, alla richiesta istruttoria di Consulenza Tecnica d'Ufficio poiché, alla luce di tutto quanto addotto e documentato, "*l'istanza si appalesa meramente dilatoria e strumentale*".

Concludeva quindi per l'inammissibilità del ricordo per difetto dell'autorità adita e violazione del principio del "*ne bis in idem*" per la mancanza di una condizione dell'azione, ed in ogni caso per il rigetto nel merito i quanto infondato e per il rigetto della richiesta istruttoria.

1.6. Nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, udita l'avv. Marina Olla per l'INPS, non presenti le altre Parti di causa, questo Giudice, ritenuto che, ai fini del giusto decidere in relazione alle molteplici eccezioni preliminari formulate dalle Parti resistenti, il cui accoglimento precluderebbe l'esame nel merito del ricorso proposto dal ricorrente, era necessario chiarire la posizione contributiva del ricorrente e l'esatta perimetrazione della pretesa formulata, che, attesa l'assenza in aula della stessa Parte ricorrente e delle Altre Parti resistenti, non era possibile dirimere direttamente. Disponeva, quindi ulteriore approfondimento istruttorio, rinviando per la trattazione alla successiva udienza del 13 maggio 2025 (odierna udienza).

Pertanto, con ordinanza n. 25/2025, depositata il 18 aprile 2025, questo Giudice, ordinava: 1) a parte ricorrente di chiarire l'esatta portata della domanda giudiziale e, in particolare, di esplicitare se la stessa era finalizzata anche al riconoscimento della maggiorazione figurativa dell'anzianità di servizio prevista dall'art. 80, comma 3, della legge n. 38 del 2000, e in caso di risposta affermativa se detta richiesta era stata oggetto di interlocuzione con l'Amministrazione competente; 2) alle Parti resistenti di chiarire la posizione

del ricorrente, ossia se lo stesso versa in attività di servizio ovvero in stato di quiescenza atteso che: **a)** nel parere n. 564202020 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n, 2489 del 21/09/2021 risultava che nel 2019 il ricorrente era ancora in servizio; **b)** nell'atto di costituzione e memoria difensiva depositata il 18 febbraio 2025 l'INPS, si affermava che lo stesso risultava essere ancora in servizio e, quindi, non era titolare di posizione previdenziale; **c)** nella memoria depositata il 17 marzo 2025 il Ministero dell'economia e delle finanze, sia in proprio che in difesa del Comitato di verifica per le cause di servizio, affermava che il ricorrente era collocato in congedo assoluto per infermità dal 7.05.2019 e che era già in quiescenza; **d)** dalla documentazione tutta versata in atti emergeva che il ricorrente in data 10 aprile 2018 era stato dichiarato, dalla Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, "*non idoneo al servizio*" e che tale situazione di non idoneità era perdurata fino al 7 maggio 2019, ossia fino al momento in cui la Commissione Medica lo aveva dichiarato "*permanentemente non idoneo al servizio*", a cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare - del 18 settembre 2019 di collocamento in congedo assoluto per infermità.

1.7. Tutte le Parti coinvolte prestavano, nei termini concessi, ottemperanza a quanto richiesto con l'Ordinanza di cui sopra.

In Particolare:

– il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale, comunicava che "*il ricorrente è in quiescenza dal 7 maggio*

2019";

- l'Istituto Previdenziale, Direzione Provinciale di Cagliari, comunicava che il ricorrente risulta collocato a riposo per inabilità con trattamento liquidato con decorrenza 7 agosto 2019 come da provvedimento versato in atti, liquidato dall'INPS, Direzione Provinciale di Chieti, dal quale emerge che all'interessato, cessato dal servizio il 6 maggio 2019 per infermità non dipendente da causa di servizio, è stata conferita la Pensione di inabilità (con il sistema Misto), con decorrenza economica dal 7 agosto 2019 avendo lo stesso percepito tre mensilità di assegni pari a quelli di attività;
- il ricorrente precisava che l'oggetto della domanda formulata con il ricorso è "*l'accertamento del diritto sostanziale al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo*" previa disapplicazione e, oppure, annullamento degli atti di cui alla domanda introduttiva del giudizio e che la domanda di pensione privilegiata "*non rientra nel procedimento amministrativo che si trova a monte del presente processo e quindi deve essere ritenuta non procedibile*". Concludeva quindi nei termini di cui all'atto introduttivo del giudizio in relazione alla richiesta di annullamento e/o disapplicazione degli atti ivi indicati e per la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo. Quanto alla domanda di pensione di privilegio, cui al punto 5 delle conclusioni del ricorso, ne chiedeva espressamente la non procedibilità.

1.8. All'odierna udienza, esaurita la discussione orale in cui le Parti presenti -

avv. Carbone per il ricorrente e avv. Doa per l'INPS - confermavano le conclusioni in atti, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

2. *Thema decidendum* dell'odierno giudizio è la verifica della sussistenza, in beneficio di Parte attrice, dei presupposti legittimanti la concessione del diritto *sostanziale al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, previa disapplicazione e/o annullamento degli atti avversati, tutti individuati nell'atto introduttivo del presente giudizio.*

Come precisato dalla difesa tecnica del ricorrente in sede di approfondimento istruttorio e confermato nell'odierna udienza, la domanda è finalizzata all'accertamento della causa di servizio delle infermità lamentate ai soli e esclusivi fini della concessione dell'equo indennizzo e non anche ai fini del diritto alla pensione privilegiata.

2.1. In via preliminare, prima del vaglio della questione nel merito, questo Giudice deve osservare, in ordine alla declaratoria di annullamento degli atti amministrativi richiesta da parte ricorrente, che oggetto del giudizio pensionistico non è la valutazione della legittimità del provvedimento/i impugnato/i, ma la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto, cui si contrappone una obbligazione pubblica nascente direttamente dalla legge, sicché l'indagine del giudice

dell'accertamento di detto diritto attiene al rapporto giuridico controverso (cfr. Corte conti Sez. Centr. I, 7 gennaio 2004 n. 1).

In altri termini, pur rimarcando la necessità che la fase procedimentale amministrativa sia informata ai canoni dettati dalla legge n. 241/1990 e dagli orientamenti assunti in materia dal giudice amministrativo, il magistrato contabile, come giudice del rapporto, deve focalizzare il suo *decisum* sulla spettanza o meno del diritto soggettivo vantato.

Ne consegue che la Corte dei Conti, nel decidere in materia pensionistica, non conosce tanto della legittimità di un atto amministrativo al fine di eventualmente disporne l'annullamento, bensì conosce, in termini sostanziali, del merito della fattispecie dedotta in giudizio. In tale evenienza l'atto o gli atti gravati sono degradati a meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe l'intero rapporto. La pienezza di quest'ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei Conti.

Ciò comporta che esula dalla giurisdizione di questo giudice la declaratoria di legittimità/illegittimità degli atti impugnati.

2.2. Nella fattispecie all'esame, le Amministrazione resistenti hanno sollevato plurime eccezioni preliminari e pregiudiziali che hanno incidenza sulla legittima introduzione del giudizio e sulla procedibilità della domanda, le quali ove fondate, precluderebbero l'esame nel merito della questione controversa.

Pertanto, *in limine riti*, questo Giudice è chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali di rito e, gradatamente, quelle preliminari di merito, seguendo, nella trattazione delle questioni, l'ordine logico-giuridico delineato dall'art. 101, comma 2, del codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c.). Va, comunque, sul punto, precisato che l'ordine di trattazione delle questioni stesse è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza (cfr., Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass. sent. n. 23113/2008; Corte conti, Sezione Prima Centrale d'Appello, sent. n. 410 del 2017 e n. 203 del 2018; Sez. III Centrale App., sentt. n. 170 del 2019 e n. 92/2020; Sezione Seconda Centrale d'Appello, sent. n. 7 del 2021 e n. 635 del 2017).

In tale ottica, questo Giudice, prescindendo dalla disamina delle altre eccezioni formulate dalle Amministrazioni resistenti, intende sottolineare che il giudizio può essere deciso in funzione della ragione più liquida e di immediata percezione, che afferisce all'evidente difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo alla richiesta di equo indennizzo.

Infatti, va ricordato che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, l'istituto dell'equo indennizzo è estraneo alla giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di materia previdenziale che non riguarda il trattamento pensionistico.

Come, infatti, precisato sin da tempi remoti dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 106/B del 2/08/1979): "(…) *l'equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed è estraneo al trattamento di quiescenza sia normale che privilegiato col quale è in*

contrapposizione concettuale e teleologica, pur essendo con esso compatibile quando il dipendente interrompa la prestazione di servizio per effetto delle menomazioni".

Trattandosi, quindi, di un beneficio economico fondato sulla protezione del rischio professionale, destinato ai dipendenti legati da rapporto d'impiego con una Pubblica Amministrazione, che hanno riportato infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio con totale estraneità sull'*an* e sul *quantum* del trattamento pensionistico.

Pertanto, trattandosi di un emolumento connesso allo *status* giuridico ed economico del dipendente, da cui ripete il proprio titolo immediato, riguarda materia estranea a quella pensionistica e come tale rientra, per il personale militare come nell'ipotesi di causa, nella giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU. 28.05.1986 n. 3601; Corte conti, SS.RR., 8 ottobre 1987, n. 67; TAR Abruzzo, 04.01.2002 n. 17; Corte conti, Sez. Veneto, n. 147 del 15.12.2008; Corte dei Conti, Sezione III, sent. n.71142, del 28 aprile 1994, Sezione Sardegna, sent. n.306/2002, id. Sezione Liguria, sent. n.517/2004, e Sezione Lazio, sent. n.713/2007).

2.3. Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Giudice deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di concessione dell'equo indennizzo e sulla domanda di annullamento degli atti impugnati.

Quanto al regime delle spese, in considerazione degli approfondimenti istruttori che si sono resi necessari, dovuti anche al comportamento di entrambe le Parti, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le stesse le spese del giudizio.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di concessione dell'equo indennizzo e sulla domanda di annullamento degli atti impugnati.
- Compensa le spese di lite.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella pubblica udienza del 13 maggio 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e altri dati identificativi del ricorrente.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 26/05/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus